

# **AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 07 DELLO 09/06/2026**

OGGETTO:

Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti pensionistici ai sensi dell'art. 24, comma 11, D.L. n. 201/2011

L'anno duemilaventisei, addì 09 del mese di giugno alle ore 16,00 presso e nella sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano di Via dei Salentini, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, nominato giusto Decreto Sindacale n. 68 del 21/05/2026, con l'intervento dei signori:

| <b>Cognome</b> | <b>Nome</b> | <b>Qualifica</b> | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|----------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|
| PETRICCA       | Bruno       | Presidente       | SÌ              | NO             |
| LA SPADA       | Giuseppe    | Componente       | SÌ              | NO             |
| BARRIERO       | Francesco   | Componente       | SÌ              | NO             |
| SILVETTI       | Laura       | Componente       | SÌ              | NO             |
| SEIUM          | Rahel       | Componente       | SÌ              | NO             |

È presente, ai sensi del com. 1 dell'art. 13, dello Statuto dell'Azienda Speciale, così come approvato dal richiamato atto del Consiglio Comunale di Montesilvano, il Direttore dell'Azienda, Dott. Eros Donatelli che assume le funzioni di Segretario Verbalizzante su delega del Segretario generale del Comune di Montesilvano dr.ssa Angela Erspamer.

Assume la presidenza Bruno Petricca, presidente designato.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Constatata** la regolarità della convocazione, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto dell'Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano;

**Verificata** la validità della seduta, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto dell'Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano;

**Letto** l'ordine del giorno;

**Richiamati:**

- lo Statuto dell'Azienda speciale del Comune di Montesilvano, approvato in data 19/11/2004, e successive modifiche, in special modo gli articoli 38, 39 e 40;
- il vigente regolamento di organizzazione aziendale;

- il contratto di servizio tra il Comune di Montesilvano e l'Azienda speciale (G.C. n.152 del 26/06/2017);
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
- la Legge n.190/2012 e il D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, nonché i vigenti PTPC e PTTI aziendali;

#### **PREMESSO CHE**

- la Sig.ra ROSSELLA DI GIACOMO - matr.338, nata a MONTESILVANO (PE) il 05/02/1959, codice fiscale DGCRSL59B45F646G, è alle dipendenze della Società con qualifica di EDUCATRICE, livello 4°SUPER CCNL UNEBA, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato decorrente dal 18/09/2006;
- la predetta lavoratrice ha compiuto 67 (sessantasette) anni di età in data 05/02/2026, raggiungendo così il requisito anagrafico previsto dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
- la stessa ha altresì maturato, alla data odierna, almeno 20 (venti) anni di contribuzione previdenziale versata all'INPS, come risulta dalla documentazione agli atti e/o dalla posizione previdenziale consultabile tramite i sistemi informativi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- la Sig.ra ROSSELLA DI GIACOMO matura il diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° luglio 2026, in conformità a quanto previsto dalla normativa previdenziale vigente;
- l'art. 24, comma 11, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Riforma Fornero), come modificato dall'art. 4 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia possono essere licenziati dal datore di lavoro mediante il c.d. recesso *ad nutum*, senza l'obbligo di motivazione e con il solo obbligo del preavviso contrattuale, in deroga alle ordinarie tutele previste in materia di licenziamento;
- ai fini dell'applicazione della predetta disciplina, il licenziamento non richiede giustificato motivo oggettivo, soggettivo né giusta causa, essendo sufficiente che il lavoratore abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
- il CCNL UNEBA prevede, per la categoria e il livello di inquadramento della lavoratrice, un periodo di preavviso pari a 30 gg., ovvero in alternativa il pagamento della relativa indennità sostitutiva del preavviso;
- il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, nel rispetto della normativa vigente e nell'interesse della Società, procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con la Sig.ra ROSSELLA DI GIACOMO a decorrere dal 1° luglio 2026;

